

**VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI RISCATTO DI PERIODI DI STUDIO UNIVERSITARI
EX ART. 22, C. 3, D.L. 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO NELLA L. 28 MARZO 2019, N. 26**

Il giorno 4 marzo 2020, in Roma

Tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin - Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub

PREMESSO CHE

- la Banca Nazionale del Lavoro ha avviato da tempo un Piano di sviluppo per fronteggiare al meglio le sfide poste da un mercato in costante evoluzione, avviando una serie di profonde modifiche strutturali, anche dei modelli di servizio, attraverso la ridefinizione dei ruoli e l'implementazione di nuove professionalità supportate anche dai nuovi strumenti e potenzialità tecnologiche;
- le Parti si sono incontrate, nell'ambito della procedura di consultazione sindacale di cui alla comunicazione del 17 dicembre 2019 e al documento relativo alla riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali, che costituisce parte integrante del presente Verbale di Accordo;
- le modifiche intervenute nel 2019 alla legislazione in materia previdenziale consentono di offrire strumenti ai lavoratori più anziani, generando nel contempo la possibilità di attuare un necessario e attento ricambio generazionale nel personale della Banca, offrendo spazi di occupazione a giovani di talento e creando le condizioni per avviare ulteriori affinamenti riorganizzativi – di cui alla lettera del 17 dicembre 2019 e al documento citato, nonché, alle ulteriori informazioni/approfondimenti forniti alle Delegazioni Sindacali di Gruppo nel corso della

menzionata procedura, che costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo, intendendosi qui integralmente richiamata e allegata al presente Verbale di Accordo – come già fatto con il Verbale di Accordo del 16 aprile 2019;

- a tal fine le Parti manifestano il comune intento di ricercare le soluzioni non traumatiche più opportune per la gestione delle eccedenze dichiarate, anche attraverso il ricorso – su base esclusivamente volontaria – alle possibilità offerte dalle modifiche al sistema previdenziale di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella L. 28 marzo 2019, n. 26;
- il personale in esubero in BNL è stato individuato in complessive 75 unità, per gestire il quale la Banca si è dichiarata disponibile ad effettuare fino ad un massimo di 150 uscite a fronte di 75 assunzioni complessive, anche in una logica di ricambio generazionale, secondo i criteri appresso individuati nonché nel separato Verbale di Accordo sottoscritto in pari data;
- l'art. 22, c. 3, del D.L. n. 4/2019, convertito nella l. n. 26/2019, cit., prevede che *“nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente”*;
- con specifiche istruzioni l'INPS, da ultimo con Circolare n. 105/2019, ha, tra l'altro, chiarito che il riscatto di periodi di studio universitari potrebbe avere l'effetto di far acquisire al lavoratore interessato il diritto immediato alla prestazione pensionistica

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. le Premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo;
2. si prevede la possibilità di richiedere la cessazione del rapporto di lavoro, su base esclusivamente volontaria, nei termini di cui al successivo punto 4., per i lavoratori che – a seguito del riscatto di periodi di studio universitari non coperti da contribuzione previdenziale, strettamente necessari

alla maturazione del diritto a pensione e comunque entro il limite massimo di 30 mesi (massimo 130 settimane) – maturino, tramite il predetto riscatto, il diritto immediato alla pensione anticipata – ivi compresa, quindi, la “pensione anticipata quota 100” – o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del lavoratore, con versamento dei relativi oneri da parte del datore di lavoro tramite il Fondo di Solidarietà di Settore ex art. 22, c. 3, D.L. n. 4/2019, convertito nella l. n. 26/2019, cit.;

3. alla luce di quanto sopra, il personale interessato che, attraverso il menzionato riscatto, maturi i requisiti per il diritto alla pensione AGO (intesa, come di consueto, quale prima data utile determinata in rapporto alla maturazione del diritto alla pensione AGO) entro il 31 dicembre 2021, potrà presentare all’Azienda la relativa richiesta, finalizzata all’inoltro all’INPS della relativa domanda di riscatto, il cui onere verrà sostenuto dall’Azienda. Resta inteso che coloro che siano già in possesso dei requisiti per la “pensione anticipata quota 100”, o che li maturino entro il 31 dicembre 2021, non potranno avanzare richiesta di riscatto di periodi di studio universitari non coperti da contribuzione previdenziale, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi del punto 2. che precede;
4. la risoluzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti interessati avverrà alla data di maturazione del predetto diritto, tenuto altresì conto delle tempistiche previste dall’INPS per il rilascio a BNL dei conteggi relativi agli oneri del riscatto e per il conseguente pagamento da parte dell’Azienda, nonché delle c.d. “finestre”, ove previste;
5. al predetto personale:
 - sarà mantenuta l’assistenza sanitaria alle stesse condizioni previste per il personale in servizio per un periodo – che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 30 mesi, come sopra individuati – pari al periodo di riscatto (in caso di frazioni di anno, ciò potrebbe comportare la copertura per l’intero anno), calcolato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della cessazione dal servizio;
 - al personale titolare dell’assegno per i figli portatori di handicap, verrà riconosciuto un importo, in unica soluzione, pari a € 5.000 per ogni figlio portatore di handicap per gli anni, o frazioni di anno, ricompresi nel periodo di riscatto, che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 30 mesi, come sopra individuati;
 - non si applica la previsione di cui al punto 8 del Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016 in tema di lavoratori destinatari del premio aziendale;
6. il personale di cui ai punti precedenti dovrà presentare all’Azienda la propria richiesta di riscatto di periodi di studio universitari, nel limite massimo di 30 mesi di cui al punto 2. che precede, utili

ai fini del raggiungimento di qualunque diritto immediato alla pensione anticipata – ivi compresa, quindi, la “pensione anticipata quota 100” – o di vecchiaia, entro e non oltre la data che sarà indicata dall’Azienda stessa nell’ambito delle istruzioni operative di cui al punto 10. che segue;

7. l'erogazione dei trattamenti previsti ai punti che precedono avverrà previa sottoscrizione di apposito Verbale in sede conciliativa ABI, ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali, anche al fine di dare piena efficacia giuridica alla cessazione del rapporto di lavoro alla data prevista;
8. nell’ambito delle 150 uscite complessive di cui in premessa e tenuto conto di quanto definito con separato Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna, potranno essere accolte massimo 30 domande presentate ai sensi del presente Verbale di Accordo, secondo i seguenti livelli progressivi di priorità:
 - lavoratrici/lavoratori portatori di handicap grave ai sensi della Legge n. 104/92. La relativa attestazione dovrà essere precedente alla data del presente Accordo;
 - lavoratrici/lavoratori appartenenti alle Strutture di Direzione Generale;
 - lavoratrici/lavoratori appartenenti alla Struttura “DPAC – GPAC Italia”;
 - lavoratrici/lavoratori appartenenti alle altre Strutture della DPAC – Direzione Produzione e Assistenza Commerciale;
 - lavoratrici/lavoratori non appartenenti alle categorie di cui sopra;
9. le domande saranno accolte nei limiti di cui al comma 8 e secondo i livelli progressivi di priorità ivi indicati, nell’ambito di ciascuno dei quali resta fermo il criterio della “prima data utile” determinata in rapporto alla maturazione del diritto alla pensione AGO e, in via subordinata, dell’ordine temporale di presentazione delle richieste di adesione alla campagna;
10. al fine di favorire la migliore, tempestiva informazione a tutti i dipendenti interessati all’adesione alla campagna, la Banca predisporrà un’adeguata comunicazione sulla intranet aziendale, contenente le modalità operative di adesione alla campagna, e l’invio di mail dirette alle persone aventi i requisiti sulla base delle informazioni note all’Azienda;
11. le Parti firmatarie il presente Verbale di Accordo si incontreranno al termine della campagna di adesione, al fine di valutare l’adesione alla campagna stessa ed effettuare le relative, conseguenti valutazioni;
12. in caso di variazioni delle condizioni e dei requisiti legali di accesso ai trattamenti pensionistici, tra i quali in particolare la “Pensione anticipata quota 100”, sopravvenute rispetto alla stipulazione

del presente Verbale di Accordo, le Parti si incontreranno per concordare, come già avvenuto in occasioni precedenti, le opportune misure, anche modificative di quanto convenuto;

13. il presente Verbale di Accordo sarà depositato a cura dell'Azienda entro 30 giorni dalla data odierna, con le modalità individuate in attuazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 151/2015.

INTERVENTO A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Anche alla luce delle istanze avanzate dalle Organizzazioni sindacali, la Capogruppo, proseguendo nella grande attenzione alla solidarietà intergenerazionale che da sempre caratterizza le relazioni industriali nel Gruppo BNL, anche nella prospettiva di assicurare il necessario ricambio generazionale, al fine di attuare le progettualità di cui alla "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali" e nell'intento di proseguire una sostenibile politica di attenzione ai rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, favorendo un'occupazione giovanile di qualità, dichiara la propria disponibilità ad effettuare – entro il 31 dicembre 2021 e in relazione all'andamento delle uscite – fino a n. 15 assunzioni, secondo le modalità e i criteri che seguono. Il nuovo personale verrà interamente destinato alla Rete commerciale della Banca.

Per Rete commerciale della Banca si intendono – oltre alle Filiali/Succursali – anche tutte le altre Strutture adibite ai rapporti commerciali con la clientela (quali, ad esempio, il CRSC e i Poli Direct).

BNL ribadisce la volontà di applicare il Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016 in tema di tutela per i superstiti di dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro, anche con riferimento a situazioni allo stato esistenti e rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo stesso.

Le assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire anche attraverso forme contrattuali che abbiano l'obiettivo di favorire il lavoro giovanile, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante. Tali risorse verranno individuate, fino a concorrenza dei predetti numeri complessivi:

- prioritariamente, fra il personale con rapporto a tempo determinato in essere presso BNL al 1° dicembre 2019, che abbia prestato servizio per almeno 12 mesi entro il 31 dicembre 2020 e che abbia completato con esito positivo il percorso strutturato di valutazione;
- fra il personale assunto da BNL con rapporto a tempo determinato successivamente al 1° dicembre 2019, che abbia prestato servizio per almeno 12 mesi entro il 31 dicembre 2021 e che abbia completato con esito positivo il percorso strutturato di valutazione.

Le assunzioni potranno avvenire anche per attività diverse da quelle svolte in precedenza e sull'intero territorio nazionale.

* * *

Le parti ritengono che la realizzazione del piano di uscite e di ingressi delineato nel presente accordo vada costantemente monitorato per valutarne, tempo per tempo, lo stato di avanzamento e di attuazione, secondo i criteri condivisi nel presente Verbale di Accordo.

A tal fine, le Parti si incontreranno con cadenza mensile a partire dal mese di maggio, per valutare lo sviluppo della campagna di adesione.

Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo

Le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Calcri-Silcea-Sinfub